



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a partire dal 1° gennaio 2014

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA – REGOLE GENERALI	pag. 2
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO IN ITALIA	pag. 3
ART. 4 – ASSISTENZA TECNICA - Rimborso spese di viaggio e pernottamento alberghiero	pag. 4
ART. 5 – ASSISTENZA SANITARIA	pag. 5
ART. 5.1 – Informazioni sanitarie	pag. 5
ART. 5.2 - Consigli medici	pag. 5
ART. 5.3 – Rimborso spese mediche o farmaceutiche	pag. 6
ART. 6 – TUTELA LEGALE	pag. 6
ART. 8 – ALTRI VANTAGGI	pag. 7
AVVERTENZE	pag. 8
INFORMATIVA ISVAP	pag. 8
INFORMATIVA PRIVACY	pag. 8

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

Si diventa soci dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI o tramite il sito aci.it, e versando la relativa quota sociale. I soci degli Automobile Club, in quanto tali, sono soci dell'ACI.

Attraverso l'associazione il socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto.

La presente formula associativa "ACI Okkei" può essere **intestata** esclusivamente a **persona fisica**.

L'associazione "ACI Okkei" è **valida 365 giorni** (più la porzione di mese in corso all'atto della prima iscrizione¹), a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

Il socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

All'atto dell'associazione, il socio fornisce i propri **dati anagrafici, quelli di residenza o di domicilio che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, i dati relativi alla targa del veicolo** che intende associare, il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le informazioni a lui riservate.

Pagando la relativa quota, il socio può richiedere eventuali **tessere ACI "familiari"** per altri componenti del nucleo, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori; i titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente regolamento.

A seguito dell'associazione, il socio riceve **un documento (Modulo di richiesta tessera ACI) temporaneamente sostitutivo della tessera, che sarà inviata per via postale.**

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al socio – su richiesta -



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

un **duplicato** (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione restano a carico del socio.

Nota

1. In vigore dal 1° gennaio 2010, pubblicato su sito aci.it il 13/05/2015

All'atto dell'associazione con formula "Okkei", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA, in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce "F.2".

Non è possibile associare con tessera "Okkei": i veicoli con targhe "prova", le auto a noleggio, i veicoli storici certificati dall'ASI (da registri italiani di marca - Fiat, Lancia, Alfa Romeo - o da altro registro storico), le ambulanze, i carri funebri e i veicoli ad uso speciale.

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente, atti vandalici e furto dello stesso.

Per guasto si intende: qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo associato o di quello sul quale il socio si trovi a viaggiare, anche dovuto a incendio non doloso e ad atti vandalici, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale - incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che interessi o coinvolga il veicolo associato o quello sul quale il socio si trovi a viaggiare, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per **evento** si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), **il socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali secondo le condizioni del presente regolamento ed a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede.** L'utilizzo improprio dell'associazione può dal luogo anche alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA – REGOLE GENERALI

Le prestazioni di assistenza sono erogate in Italia - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno – dalla "Centrale Operativa" di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita "Centrale Operativa") raggiungibile **tramite il Numero Verde 803.116.**

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

Per l'attivazione dei servizi, il socio deve contattare la "Centrale Operativa" di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e comunicare il seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di tessera associativa o, se possibile, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- numero di targa del veicolo per il quale si richiede la prestazione;
- indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all'invio di un adeguato mezzo di soccorso.

Il socio che si sia trovato nella **situazione di dover pagare la prestazione di soccorso stradale** e intenda richiedere il rimborso del costo fatturato può presentare istanza nei casi sotto indicati.

1. Per il veicolo associato, il rimborso è previsto per **riconosciute situazioni di forza maggiore**, purché sia presentata dal socio idonea documentazione che lo comprovi, ovvero nei seguenti casi:

- chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso stradale 803.116" da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del socio;
- chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore;
- nel caso di chiamate della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza;
- qualora il socio non comunichi correttamente i propri dati personali al momento della richiesta del soccorso.

2. Per il veicolo non associato, il rimborso del costo della prestazione di soccorso è previsto purché il socio possa provare la sua presenza a bordo al momento dell'evento con una dichiarazione scritta rilasciata dal centro intervenuto e fatture/ricevute fiscali intestate al socio stesso.

Per **idonea documentazione** si intende:

- verbale rilasciato dalle Forze dell'Ordine;
- verbale del pronto soccorso;
- dichiarazione scritta del socio o di chi è intervenuto con descrizione della situazione;
- dichiarazione scritta del socio con motivazione della chiamata ad altro operatore.

ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al socio il costo della prestazione di soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

In caso di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, il socio non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO IN ITALIA

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI".

Il socio può ottenere la prestazione a seguito di **guasto o di incidente** occorso in Italia:

- **al veicolo associato, indipendentemente dalla presenza del socio a bordo;**
- **a veicoli diversi da quello indicato all'atto dell'associazione, a condizione che il socio sia presente a bordo al momento dell'evento.** Sono inclusi i veicoli a noleggio e i veicoli storici, mentre sono esclusi i taxi, le ambulanze e i veicoli con targa "prova".

Al veicolo associato la prestazione viene erogata anche in caso di **ritrovamento a seguito di furto**.

Nel corso dell'anno associativo al socio sono garantiti (qualora sia possibile e consentito dalla legge) l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero del veicolo associato oppure del veicolo sul quale il socio si trovi a viaggiare **per un numero massimo di due volte**.

Il socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso sopra indicate, potrà richiedere alla "Centrale Operativa" ulteriori interventi in Italia, usufruendo di tariffe scontate riservate ai soci.

PER INTERVENTO DI SOCCORSO SI INTENDE:

1. **l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo** effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

officina mobile, con l'obiettivo di eseguirne, ove possibile, la riparazione sul posto.

Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del socio, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;

2. **il traino del veicolo:**

- **in autostrada**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 20 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
- **in viabilità ordinaria**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dal socio entro una percorrenza massima di 20 km dal luogo del fermo.

PER RECUPERO SI INTENDE:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto.

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del socio.

Se la **riparazione sul posto non è effettuabile** per impossibilità tecnica, certificata dall'officina convenzionata ACI intervenuta, e/o **il socio rifiuti** il traino proposto senza giustificato motivo la prestazione di soccorso si intende **comunque erogata**.

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente **il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio** con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli **se dispone delle prestazioni previste (due)**; in difetto di tale condizione, il soccorso del veicolo rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai soci.

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta **non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal socio**, questi ha diritto alla gratuità della sosta per il veicolo soccorso presso l'officina medesima e al trasporto dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

Se - al momento della richiesta di soccorso - si verifica una delle seguenti condizioni il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI:

- il socio non è in grado di indicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo;
- l'officina di destinazione richiesta dal socio è temporaneamente chiusa (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo);
- presso il luogo di destinazione finale del veicolo scelto dal socio non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza;

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal socio, presso la destinazione prescelta, sarà effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, con l'integrazione della sosta (se richiesta).

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con il socio, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.

Concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il socio può richiedere il traino anche **oltre il limite chilometrico dei 20 km**. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di primo soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è **a carico del socio** alle tariffe scontate ACI.

Il socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate. Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.

In caso di richiesta di prosecuzione traino per un veicolo non associato, le tariffe scontate riservate ai soci saranno applicate solo a seguito di fornitura del soccorso stradale.

ESCLUSIONI

La presente prestazione non è erogata:

- sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

- in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un'officina;
- in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

ARTICOLO 4 > ASSISTENZA TECNICA - Rimborso spese di viaggio e pernottamento alberghiero

Il socio può ottenere, in caso di **incidente o guasto del veicolo associato o del veicolo su cui si trovi a viaggiare**, in Italia, **il rimborso, fino alla concorrenza massima di € 50,00**, delle spese sostenute per:

- rientrare al luogo di residenza o domicilio indicato all'atto dell'associazione o proseguire il viaggio fino alla destinazione prevista (tramite taxi, autobus, treno, traghetto, aereo), anche in caso di evento occorso all'interno della sua Provincia di residenza o di domicilio;
- effettuare il percorso inverso e raggiungere il luogo del fermo del veicolo per il recupero dello stesso a seguito di riparazione;
- pernottare in albergo, solo in caso di evento occorso fuori della sua Provincia di residenza o di domicilio.

L'erogazione della prestazione ha luogo alle seguenti **condizioni**:

- **a seguito di richiesta di assistenza alla Centrale Operativa (Numero Verde 803.116)** e dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla spesa;
- **a seguito di intervento di un mezzo di soccorso "ACI Soccorso Stradale 803.116"**;
- richiesta della prestazione effettuata alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente **entro e non oltre 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso**;
- **se il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata** in cui è accaduto l'evento.

La prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno associativo.

Per ottenere la prestazione, **la certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale lo stesso è ricoverato** (officina della casa costruttrice, officina convenzionata ACI o altra qualificata).

Per certificazione dell'entità del danno si intende l'ordine di lavoro/foglio di lavoro con indicazione delle ore di mano d'opera necessarie alla riparazione del veicolo comprensiva del dettaglio dei lavori da eseguire e/o, su espressa richiesta della Centrale, la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione.

Se l'officina dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il **l'ordine di lavoro/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera** necessarie per la riparazione, (giorni prefestivi, festivi o in orario notturno), il socio deve contattare la Centrale Operativa per segnalare tempestivamente l'evento e le circostanze particolari, al fine di poter presentare successivamente richiesta di rimborso per i costi inerenti le "prestazioni tecniche" di cui si sia fatto carico e, qualora sussistano le condizioni, ricevere l'indennizzo previsto secondo i massimali del presente regolamento e alle tariffe da questo riconosciute.

Il rimborso delle prestazioni, autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere richiesto inviando la documentazione in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi - Via Stanislao Cannizzaro 83/a - 00156 Roma.

Per i dettagli relativi alla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5 > ASSISTENZA SANITARIA

Al socio titolare di "ACI Okkei" in viaggio in Italia, sono garantite le seguenti prestazioni medico-sanitarie:

- informazioni sanitarie (art. 5.1)
- consigli medici (art. 5.2)
- rimborso spese mediche (5.3)



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la "Centrale Operativa" di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" raggiungibile in Italia tramite il Numero Verde 803.116.

Il socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

- cognome e nome dell'intestatario della tessera;
- tipologia, numero e scadenza della tessera;
- indirizzo e recapito telefonico.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.

Qualora il socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di assistenza medico-sanitaria, cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Per ulteriori dettagli consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni.**

ARTICOLO 5.1 > Informazioni sanitarie

Il socio che abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.2 > Consigli medici

Il socio che, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico pronto", abbia bisogno di parlare con un medico può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
- in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.3 > Rimborso spese mediche o farmaceutiche

Il socio ha diritto al rimborso delle spese mediche o farmaceutiche effettivamente sostenute sul posto, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa **accaduti in viaggio in Italia** (fuori provincia di residenza o domicilio), fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di € 150,00. Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 20,00.

Per ottenere la prestazione il socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Liquidazione Sinistri di Acì Global S.p.A, in viale Sarca, 336 – 20126 Milano.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 6 > TUTELA LEGALE

Per la gestione delle garanzie di Tutela legate, ALA Assicurazioni S.p.A si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con Sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni, 9 – 37135 Verona.

Le garanzie riguardano la Tutela legale del socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo e dalle **"Condizioni Generali di Assicurazione"**, in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada.
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Le predette garanzie sono prestate fino alla concorrenza del **massimale di € 5.000,00** per 1 sinistro/anno associativo.

Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del legale

Se il socio richiede la Tutela Legale **è tenuto a:**

1. **informare immediatamente ALA Assicurazioni S.p.A** presso **ARAG Assicurazioni S.p.A** in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, comunicare gli atti notificati, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero della tessera associativa ACI in corso di validità;
3. **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi**, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ALA Assicurazioni S.p.A. riconoscerà inoltre al socio che subisca una **decurtazione di punti dalla sua patente**, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada:

- un rimborso, per **un importo massimo di € 200,00**, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il **limite di un corso per anno associativo** e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per **un importo massimo di € 400,00**, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il socio **un nuovo esame** per riottenere la patente di guida, a condizione che il socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà utilizzare il **modulo di denuncia** riportato nelle **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

Principali riferimenti **ALA Assicurazioni S.p.A/ARAG Assicurazioni S.p.A:**

- telefono centralino: **045/82.90.411**;
- fax per invio nuove denunce di sinistro: **045/82.90.557**;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045/82.90.449**.

Il socio può altresì usufruire del servizio di **consulenza telefonica ARAGTEL**, Numero Verde 800.508.008.

ARTICOLO 7 > SERVIZIO INFORMAZIONI

Il servizio è fornito da ACI Global tramite la Centrale Operativa di ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116.

La **Centrale Operativa** è disponibile al **Numero Verde 803.116 in forma esclusiva per i soci:**

365 giorni l'anno - 24 ore su 24 - per informazioni riguardanti:

- tessere, prestazioni, servizi e vantaggi associativi;
- localizzazione officine delegate;
- meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi, cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

Dal lunedì al sabato - 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali - per informazioni riguardanti:

- localizzazione delegazioni ACI
- procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà).

ARTICOLO 8 > ALTRI VANTAGGI

Area SOCI, con accesso riservato previa registrazione, **sul sito aci.it** per:

- rinnovare l'associazione;
- consultare/modificare la posizione associativa;
- usufruire del servizio "Ricorda Scadenze";
- pagare 3 bolli/anno senza commissioni per transazioni con carta di credito;
- accedere agli sconti e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito internazionale "Show your Card!";

Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI- pubblicate su aci.it - per interventi di soccorso e assistenza stradale per i veicoli indicati nel presente regolamento (art.1).

AVVERTENZE

INFORMATIVA ISVAP

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE STIPULATA DALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C., CON ALA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA:

- Rimborso spese di viaggio

TUTELA LEGALE

ASSISTENZA SANITARIA –"Medico pronto"

- Informazioni sanitarie
 - Consigli medici
- RIMBORSO SPESE MEDICHE**

Per le "Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni consultare il sito aci.it alla pagina "Le tessere ACI>ACI Okkei".

Ala Assicurazioni S.p.A. (20159 - Milano, via Porro Lambertenghi, 7), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21.7.93 (G.U. del 2.8.93 n. 179) e provv. ISVAP n. 933/98, n. 2054/02 e 2204/03.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A. con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di Acì Global S.p.A, in viale Sarca, 336 – 20126 Milano, cui il socio deve inviare la documentazione di spesa.

Ala Assicurazioni S.p.A. si avvale per la gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale di ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e direzione generale in viale del Commercio n. 59, 37135 (Verona), alla quale il socio può rivolgersi direttamente.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da Ala Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa al socio ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi, allo sviluppo delle connesse attività promozionali nonché a fini di analisi/indagini di mercato di tipo statistico.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- L'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- L'Automobile Club territoriale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza;
- ALA Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Porro Lambertenghi n. 7 – 20159 Milano, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica e medico-sanitaria di sua competenza. In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, l'interessato può rivolgersi al Servizio Legale di ALA Assicurazioni S.p.A. Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano; e-mail: privacy@ala-assicurazioni.it.

I dati associativi potranno essere trattati anche da SARA Assicurazioni (società del gruppo ACI) al solo fine di predisporre le offerte esclusive per i soci in ambito assicurativo.

Il socio gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad esempio cancellazione, consultazione, aggiornamenti, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: infosoci@aci.it.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere ACI OKKEI emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014
Ultimo aggiornamento 13/05/2015